



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Ordinanza di regolamentazione della circolazione nell'area a parcheggio antistante la chiesa "Madonna della Salute" a Marghera il giorno 06/11/2016

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- La Parrocchia Madonna della Salute in collaborazione con l'associazione Nuova Catene Futura ha chiesto di poter effettuare la manifestazione "Festa di San Martino" a Marghera, il giorno 06 novembre 2016;
- in occasione della festa verrà svolto anche il "mercatino della solidarietà"
- ai fini dello svolgimento del mercatino della solidarietà si rende necessario interdire la sosta nell'area a parcheggio antistante la chiesa "Madonna della Salute" in via Trieste a Marghera;
- il Corpo di Polizia Municipale ha rilasciato parere favorevole con prot. n.512522 del 23/10/2016;

Ravvisata l'esigenza di inibire la sosta sull'area a parcheggio antistante la chiesa il giorno 06/11/2016;

Visti:

- la richiesta di ordinanza Dirigenziale acquisita con prot. n. 510098 del 02/11/2016;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I°, II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codic della strada";
- la Direttiva Ministeriale 24.10.2000 "Direttiva sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta del veicolo, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 del giorno 06 novembre 2016;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 09:00 alle ore 20:00 del giorno 06/11/2016.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Parrocchia "Madonna della Salute".

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che

orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Municipale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 3 novembre 2016

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori

